

Gli Ermellini sulla determinazione delle risorse vitali non assoggettabili a misura cautelare

Sequestro c/c, minimo garantito

Per il calcolo l'onere di allegazione spetta al professionista

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Imprenditori e professionisti e sequestro penale del conto corrente: da garantirsi il minimo vitale, ma limiti severi nella sua determinazione: è quanto emerge dalla sentenza 795 del 2022, con cui la III sezione penale della Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla misura cautelare reale emessa in un procedimento per reati tributari, ha risposto affermativamente alla delicata questione della esistenza di limiti al sequestro e alla confisca per equivalente sul patrimonio di imprenditore o professionista sottoposti a indagine penale, al fine di salvaguardare le esigenze di vita minime dei suddetti e delle relative famiglie.

Tuttavia attenzione: perché, come precisato, la misura del limite del c.d. «minimo vitale», determinabile da parte del giudice di merito, deve formare oggetto di specifica allegazione da parte della difesa dell'interessato ed è soggetta ad una valutazione da operare di volta in volta sulla base della complessiva situazione patrimoniale e reddituale della persona che subisce gli effetti del sequestro preventivo, mentre nel caso concreto le esigenze del commercialista di ricevere i pagamenti dai clienti e di retribuire i propri collaboratori non rientrano tra quelle minime di vita tali da limitare l'esecuzione del sequestro preventivo sul conto corrente del professionista.

Il caso. Nel caso di specie, il Tribunale di Pescara aveva respinto la richiesta di un professionista, indagato per reati tributari, di revoca parziale del sequestro preventivo disposto a fini di confisca per equivalente dei conti correnti bancari a lui intestati, a norma dell'art. 321 c.p.p. e art. 12-bis dlgs 74/2000.

L'indagato aveva presentato pertanto ricorso alla Cassazione, sostenendo il contrasto della misura con il principio di proporzionalità, che, quale principio fondamentale nel diritto dell'Unione Europea, preclude l'illimitata apprensione dei beni dell'indagato, trascurando situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, ed impone il rispetto della solidarietà sociale nonché la garanzia del c.d. «minimo vitale». In particolare, si eviden-

ziava come il sequestro avesse determinato il blocco totale di tutte le disponibilità economiche del ricorrente, con impossibilità anche di ricevere il pagamento delle proprie competenze professionali dai clienti, e conseguente privazione dei mezzi di sussistenza per sé e la propria famiglia (la moglie era in cassa integrazione e percepiva solo circa 500,00 Euro mensili, somma del tutto insufficiente alle esigenze di una famiglia di quattro persone), nonché dei mezzi per la minima gestione della propria attività professionale. Ancora, si denunciava la violazione costituzionale dei principi in materia di tutela del lavoro e della retribuzione, ritenendo che, per effetto del sequestro, così come eseguito, il ricorrente non fosse più in grado di fronteggiare le spese relative all'esercizio della propria attività professionale, tra le quali gli stipendi per tre dipendenti, pari a circa 100.000,00 euro annui, e, quindi, non fosse più in condizione di svolgere attività lavorativa.

Differenza tra crediti da lavoro subordinato e autonomo. Innanzitutto, la Corte ha precisato che, nella vicenda in esame, non doveva essere affrontata la questione, attualmente pendente davanti alle Sezioni unite penali della Cassazione, riguardante l'applicabilità alla confisca per equivalente e al prodromico sequestro dei limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o

di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento e di pensione, così come previsti dall'art. 545 c.p.c.

In effetti, la questione proposta nel ricorso atteneva a crediti derivanti da lavoro autonomo, ai quali la disciplina appena precisata non sarebbe applicabile nemmeno in sede di processo civile di esecuzione. Anche nell'ambito del diritto processuale civile, infatti, i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. sono ritenuti riferibili ai soli crediti da lavoro subordinato o parasubordinato, ma non anche ad altre tipologie di crediti, quali ad esempio quelli derivanti dallo svolgimento dell'attività di amministratore di una società.

I limiti alla confisca. Ciò precisato, gli Ermellini hanno riconosciuto come l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 545 c.p.p. ai crediti da lavoro autonomo, tuttavia, non implica l'assenza di qualunque limite al sequestro funzionale alla confisca per equivalente. Invero, ad avviso della Suprema Corte, risulta ragionevole ritenere che il sistema normativo assicurato al soggetto nei cui confronti è stato disposto il vincolo cautelare reale penale un limite connesso alla necessità di fronteggiare le esigenze minime di vita. Precisamente, la presenza di un limite all'ammissibilità del sequestro a fini di confisca per equivalente è desumibile sia dai principi fondamen-

tali di proporzionalità e solidarietà sociale, sia da ragioni di coerenza con puntuali indicazioni normative presenti anche al di fuori del settore del diritto e del processo civile. Ad esempio, in materia di misure di prevenzione, a norma dell'art. 40 comma 2 dlgs n. 159 del 2011, il giudice delegato può adottare nei confronti della persona i cui beni sono stati sottoposti a sequestro, nonché della sua famiglia, i provvedimenti previsti dalla disciplina fallimentare, la quale al contempo dispone però che, se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la sua famiglia.

Ilimiti al «minimo vitale». E se è pur vero che la Cassazione ha ritenuto indiscussa questa garanzia, attenzione, perché altrettanto fermamente ha precisato che il limite all'ammissibilità del sequestro a fini di confisca per equivalente debba però essere inteso in modo circoscritto. Specificamente, ha osservato come non sarebbe coerente con i valori costituzionali che la tutela delle esigenze minime di vita per il lavoratore autonomo o per l'imprenditore fosse riconosciuta in misura superiore a quella attribuita al lavoratore subordinato o al titolare di redditi da pensione. E, per queste categorie, nel sistema del diritto e del processo civile, la tutela prevista per assicurare le

esigenze minime di vita è quantitativamente modesta, se si pensa che le somme corrisposte a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di indennità pertinenti possono essere pignorate per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (che, per l'anno 2021, corrispondeva a 1.380,84 euro), limite che peraltro vale solo nel caso di accreditato su conto bancario che abbia data anteriore al pignoramento. Dall'altra parte, poi, proprio con riferimento alle retribuzioni da lavoro dipendente, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che il limite alla pignorabilità in sede di esecuzione civile può essere fissato in misura anche molto contenuta, insufficiente a evitare sacrifici molto gravi per il lavoratore (tra le tante, Corte Cost. nn. 202/2018 e 91/2017).

L'onere dell'interessato. Tutto ciò chiarito, la Corte ha sottolineato come in ogni caso l'individuazione del limite all'ammissibilità del sequestro a fini di confisca per equivalente richiede l'adempimento di un puntuale e coerente onere di allegazione da parte dell'interessato. Invero, solo l'interessato può evidenziare se, e in che misura, sussiste l'esigenza di un limite al sequestro al fine di assicurarli il c.d. «minimo vitale». L'individuazione di un limite di questo tipo alla misura cautelare, infatti, non è oggettivamente determinabile, ma richiede un'analisi della complessiva situazione patrimoniale e reddituale della persona i cui beni sono stati sottoposti a vincolo. Nel caso di specie, la richiesta non è stata invece ritenuta fondata in quanto, da un lato, la necessità di corrispondere lo stipendio ai tre collaboratori è stata giudicata estranea alle esigenze minime di vita del professionista e della sua famiglia, così come l'esigenza di ricevere i pagamenti dei clienti suscettibile di essere soddisfatta mediante l'apertura di altro conto corrente; dall'altro lato, il ricorrente aveva indicato la necessità di disporre di almeno 3.000 euro al mese per soddisfare le esigenze minime di vita del suo nucleo familiare, nonché di almeno 10.000 euro al mese per l'esercizio della sua attività professionale, così formulando pretese che sono state ritenute dalla Cassazione del tutto al di fuori dei parametri valutabili ai fini del dissequestro.